

LIX<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 18 MARZO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Commemorazione (del senatore Papadopoli) pag. 1666

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 1666

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 1667

Congedi . . . . . 1666

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1397, sulla istituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave » . . . 1675

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella città un Istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio » . . . . . 1677

« Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1296, che regola l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente » . . . 1679

« Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1920, n. 652, che indica il tempo utile per la cessazione del computo dell'ammon-tare dell'indennità di congedamento » . . . . . 1680

« Conversione in legge dei Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2264, e 13 marzo 1921, n. 288, recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica » . . 1681

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2303, portante provvedimenti economici a favore del personale direttivo e insegnante dei Regi Istituti nautici » . . . . . 1686

« Aumento del limite delle pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-21 » . . 1691

(Seguito della discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei

contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione » . . . . . 1671

Oratori:

EINAUDI, *relatore* . . . . . 1672, 1673

MAZZA . . . . . 1673, 1674

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 1671

(Rinvio di discussione di):

Oratori:

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale* 1675ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 1675

Interrogazioni (Annuncio di) . . . . . 1694

(Svolgimento di):

« Sull'assegnazione del caro-viveri ai veterani ». 1667

Oratori:

LAMBERTI . . . . . 1667, 1668

PEANO, *ministro del tesoro* . . . . . 1667, 1668

« Sulla cessione al comune di Roma dell'area capitolina » . . . . . 1669

Oratori:

CALÒ, *sottosegretario di Stato per le anti-chità e le belle arti* . . . . . 1669

RAVA . . . . . 1669

« Sul diritto dei cittadini italiani di esercitare liberamente il commercio in Austria ». . . . . 1670

Oratori:

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . . . 1670

MORPURGO . . . . . 1670

« Intorno al fermo e al sequestro abusivi esercitato in danno di navi mercantili italiane da parte della marina da guerra greca » . . . . . 1692

Oratori:

BETTONI . . . . . 1692

SCHANZER, *ministro degli affari esteri* . . . 1692

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 1691, 1693

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 1693

La seduta è aperta alle ore 16.10.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per le antichità e belle arti e per l'industria e commercio. Interviene più tardi il ministro degli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Cannavina e De Amicis Mansueto hanno chiesto un congedo di giorni cinque per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

#### Commemorazione del senatore Papadopoli.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*):

Onorevoli Colleghi,

Un nuovo lutto dolorosissimo è venuto a colpirci. Ieri dopo non lunga malattia si è spento in Roma il conte Nicolò Papadopoli-Aldobrandini, nato a Venezia il 23 maggio 1841 da nobilissima famiglia, celebre nei fasti della gloriosa Repubblica di S. Marco e assai benemerita, avendo in ogni tempo impiegata la cospicua fortuna a vantaggio dei paesi del Veneto, dove si estendono i vastissimi suoi possedimenti, ed avendo inoltre partecipato fin dagli inizi, con larghezza di mezzi e con sprezzo del sacrificio e del pericolo, alla lotta contro lo straniero.

Ancor giovinetto, assieme al fratello Angelo, Nicolò Papadopoli cospirò contro l'aborrito dominio austriaco e spese ingenti somme per sovvenire la lotta di liberazione. Allo scoppiar della guerra, in quello stesso anno, egli, assieme alla madre ed al fratello, fu espulso da Venezia: ma, quasi a magnifica risposta, egli si arruolò volontario nell'esercito nazionale ed ebbe la gioia di rientrar poco dopo nella sua città, alfine e per sempre libera dallo straniero.

Nella sua Venezia occupò cariche cospicue: fu per moltissimi anni consigliere comunale;

per lungo tempo Assessore e Presidente della Società Veneta promotrice di Belle Arti. Nel 1874, per la XII legislatura, fu eletto deputato di Castelfranco Veneto; fu poi, nella XIII e XIV, rappresentante di Pordenone; militò nel partito liberale-moderato, di cui fu nel Veneto uno dei capi riconosciuti e seguiti.

Gentiluomo coltissimo e dotto, ebbe una passione vivissima per gli studi di numismatica, e soprattutto sulle monete veneziane ha pubblicato opere numerose e pregevoli, sì da conseguire in tal campo un'alta e indiscussa autorità, che era riconosciuta ed apprezzata anche dal nostro augusto Sovrano. Le sue pubblicazioni gli valsero la nomina a membro effettivo del Regio Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.

Uomo munificentissimo, sì da emulare gli antichi patrizi Veneziani, fu non solo assai prodigo in opere di beneficenza e in aiuti alle iniziative artistiche, ma anche un intelligente e moderno fautore di ogni progresso e miglioramento nel campo agrario, economico ed industriale. Assieme al compianto suo fratello Angelo, che sedette per lunghi anni nell'altro ramo del Parlamento, egli fu uno dei primi grandi proprietari fondiari del Veneto ad introdurre le riforme agrarie nei suoi possedimenti, soprattutto del Polesine: e dette anche grande impulso ed incremento ai lavori giganteschi del bacino idro-elettrico del Cellina, da cui tanto vantaggio deriva a Venezia ed al Veneto.

Nella sua città, come in tutta la sua regione, la sua mite e nello stesso tempo eletta figura era popolarissima e la sua scomparsa sarà pianta largamente.

Il 20 novembre 1891 fu nominato senatore e fu, in tanti anni, sempre assiduissimo ai nostri lavori, mai non mancando alle discussioni ed ai voti di maggiore rilievo.

Col conte Nicolò Papadopoli scompare non solo uno dei decani di questa Assemblea, ma anche una pura ed eletta figura di gentiluomo, di patriota, di cittadino.

Inchiamoci reverenti sulla sua salma ed inviamo alla sua nobile famiglia ed alla sua diletta città l'espressione del nostro sincero cordoglio. (*Vive approvazioni*).

ROSSI LUIGI, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. A nome del Governo mi associo alle elevate parole che l'illustre Presidente del Senato ha pronunciato ricordando la nobile esistenza del compianto estinto. Nè, dopo così degna ed esauriente commemorazione, dovrò indugiarmi molto nel dire di lui, anche perchè la sua figura si può sintetizzare in una frase: Nicolò Papadopoli fu il tipo schietto dell'antico gentiluomo veneziano, colto e munifico.

È ben nota la passione che egli ebbe per gli studi della numismatica e della storia dell'arte, di quella veneziana in ispecie: dotti studi, pei quali il maggiore Consesso scientifico del Veneto, l'Istituto di scienze, lettere e arti lo chiamò a coprire l'alto ufficio di suo presidente.

L'opera sua fu anche rivolta ad incoraggiare e sorreggere ogni iniziativa e, da uomo moderno, soprattutto quelle più proficue.

Fu iniziatore di industrie, fu munifico nel nostro Polesine, quando il Polesine era ancora negletto.

Il Papadopoli fu anche e, soprattutto, patriota, e, come giustamente disse l'illustre Presidente, patriota della prima ora, quando l'esserlo non fruttava onori, ma creava doveri e sacrifici; tantochè egli dovè esulare dal Veneto, ove ritornò poscia con le nostre truppe.

Alla sua degna memoria il Governo manda un saluto e si associa alla commemorazione del Presidente del Senato. (*Approvazioni*).

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Lamberti ai ministri del tesoro e della guerra: « Per conoscere se sia vero che nell'applicazione del recente decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1851, art. 2, riguardante gli assegni ai veterani, si computi l'importo del caro viveri quale parte integrante del reddito od emolumento, alla cui cifra massima di lire 3000 è subordinata la concessione dell'assegno di lire 360.

« Dappoichè se ciò fosse, oltre al contraddire alle dichiarazioni ripetutamente fatte dal Governo, che il caro viveri debba intendersi come cosa affatto transitoria e solo devoluta

per fronteggiare le momentanee angustie della vita, si verrebbe altresì a creare in modo permanente delle assurde disparità di trattamento fra i veterani che godono di un reddito appena inferiore di una lira alle 3000 e quelli che abbiano reddito od emolumento di lire 3000, concedendo agli uni l'assegno di lire 360 (e cioè lire 3359) e agli altri negandolo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. Il senatore Lamberti, con l'interrogazione presentata, desidera conoscere se sia vero che nell'applicazione del recente decreto legge 9 novembre 1921, n. 1851, riguardante gli assegni ai veterani, si computi l'importo del caro-viveri quale parte integrante del reddito od emolumento, alla cui cifra massima di lire tremila è subordinata la concessione dell'assegno di ricompensa nazionale di lire 360.

Ora io debbo dichiarare che effettivamente si calcolano le lire trecento di caro-vivere nel determinare la somma limite di lire 3000 per concedere quell'assegno. Come il senatore Lamberti sa, la legge 4 giugno 1911, n. 486, aveva stabilito tale limite in lire 1000. Con il decreto del 9 novembre 1921 il limite stesso fu portato a lire 3000. In questa cifra si intese comprendere tutti gli emolumenti e tutte le ragioni di credito che può avere il veterano, quindi anche le lire trecento. E ciò specialmente in considerazione che già si era accordato un vantaggio, elevando da mille a lire tremila il limite del reddito.

Questa è la risposta che posso dare al senatore Lamberti.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io non so rendermi conto del come il Governo possa dare ad un assegno di carattere transitorio il significato e il valore di un assegno continuativo.

L'assegno ai veterani è stato dato di carattere continuativo, in una tenue misura, quella cioè di cento, duecento e trecentosessanta lire, secondo la campagna alla quale il veterano aveva preso parte. E la sua tenue misura dipese dal fatto che il momento in cui è stato dato era un momento in cui le somministrazioni e le attestazioni dello Stato avevano un valore pecuniario limitatissimo. Ad ogni modo riferendosi

alla prima limitazione di mille lire specificata nel decreto del 1911, io credo che da quell'epoca fino al nuovo decreto del novembre 1920 molti di quelli i quali per effetto di un reddito inferiore alle mille lire avevano potuto avere l'assegno, posteriormente, nello spazio dei dieci anni interceduti fra il 1911 e il 1921, devono avere ricevuto il caroviveri o altri emolumenti coi quali vennero a sorpassare in cifre anche considerevoli il limite restrittivo di mille lire.

E allora domando al Governo, e all'onorevole ministro in particolare, se i veterani che posteriormente alla concessione dell'assegno di veterani sono venuti ad oltrepassare le mille lire siano stati invitati a rinunciare all'assegno in questione. Certamente no.

Del resto il decreto del 9 novembre 1921 emanato anteriormente a quello dell'ultimo caroviveri, che è del febbraio 1922, deve aver fatto sorpassare le lire tremila a non pochi veterani che conseguirono nel novembre e dicembre dell'anno scorso e gennaio del corrente l'assegno veterani perchè sprovvisti di redditi superiori alle lire tremila. Ed io torno a domandare: si lascia o si toglie l'assegno a questi ultimi? E ad ogni modo è giusto, è opportuno che la concessione di un assegno così limitato, denominato ricompensa nazionale, sia subordinato a tante restrizioni?

E vien fatto di domandare se non spetti un segno di incontrastata riconoscenza anche a coloro che esposero la vita per la Patria in epoca anteriore alla guerra recente, che per quanto sorpassi di gran lunga in importanza e in effetti le guerre precedenti non costituisce meno, per chi vi prese parte, nè zelo nè amore, nè rischio. E vien fatto di domandare al Governo se, nella stessa guisa che a tutti i combattenti dell'ultima guerra ha dato senza distinzione di censo la polizza di combattente, quale attestato di ricompensa nazionale, non trovi equo e plausibile che anche ai vecchi soldati della indipendenza italiana sia concesso, indipendentemente dello stato economico o per lo meno colle interpretazioni di legge le più benevole, questo tenue assegno che si è creduto denominare assegno di ricompensa nazionale?

PEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Volevo dichiarare, in aggiunta a quanto ho detto precedentemente, che resta inteso che il giorno in cui cessasse l'assegno del caro-vivere, questo si dedurrebbe, e allora quei veterani il cui reddito complessivo non raggiungesse il limite di lire tremila, conseguirebbero il diritto all'assegno di ricompensa nazionale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio l'onorevole ministro dei suoi chiarimenti, ma non posso davvero dichiararmene soddisfatto perchè indubbiamente vi saranno veterani, beneficiati dell'assegno di lire 360, conseguite per avere redditi non superiori alle lire 3000, i quali coll'ultimo caro-viveri di lire 70 decretato successivamente al decreto-legge del novembre 1921, e cioè nel febbraio dell'anno corrente, si troveranno oggi ad avere (non già una consistenza patrimoniale come erroneamente la chiama l'onorevole ministro del tesoro), ma un reddito notevolmente superiore a quei veterani che per avere qualche lira più delle 3000 prescritte al momento dell'applicazione del decreto-legge 9 novembre, non poterono ottenerne la concessione.

In tale caso ad esempio si troveranno non non pochi maestri elementari che veterani e servitori dello Stato ad un tempo, si trovarono con reddito tale da poter conseguire l'assegno di veterano.

Domando io se si possono lasciare sussistere disparità di tal genere!

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Dirò solamente questo: che qualunque sia il limite, vi è sempre il punto in cui si sorpassa. È questo il difetto e il pregio che hanno tutti i limiti, come avviene anche, a mo' d'esempio, per la prescrizione trentennale. Ed io non posso che ripetere essere necessario mantenere il limite.

LAMBERTI. Ma il caroviveri è stato dato a tutti indistintamente... (*rumori*) senza riguardo al censo od al reddito.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Lamberti può dichiarare soltanto se è o meno soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, ma non può parlare ulteriormente.

LAMBERTI. E allora mi dichiaro nel modo più assoluto per nulla soddisfatto!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Romanin Jacur e Campostrini al ministro del lavoro. Per comune accordo, essa sarà rinviata a lunedì.

Viene ora l'interrogazione del senatore Rava al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere, come già ebbe a chiedere nella seduta del 5 agosto 1921, a quale punto siano le trattative col comune di Roma per la cessione dell'area del palazzo Caffarelli in Campidoglio, in permuta di aree comunali a Valle Giulia, necessarie al Ministero della pubblica istruzione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le belle arti.

CALÒ, *sottosegretario di Stato per le belle arti*. La risposta all'interrogazione dell'onorevole Rava è molto semplice, perchè io posso, senz'altro, dichiarargli che la questione, per quel che riguarda il Ministero dell'istruzione, è ormai risolta. È infatti intervenuta una convenzione già spedita al Ministero delle finanze, perchè la esamini e dia la sua approvazione. La convenzione è stata di competenza del Ministero dell'istruzione soltanto per quel che riguarda il rispetto della zona monumentale, in cui cade l'area di palazzo Caffarelli. Il comune ha accettato le clausole poste dal Ministero della pubblica istruzione, relative a quelle norme di rispetto della zona monumentale che erano indispensabili per l'area di palazzo Caffarelli, nella quale cade l'area del tempio di Giove. Il comune ha preso impegno di non adibire quest'area e le costruzioni ivi esistenti se non per uffici comunali. Ha riconosciuto anche l'altra esigenza posta dal Ministero dell'istruzione, che sia rispettato l'uso degli studi che sono in via di Monte Tarpeo ed anche l'uso dell'area triangolare che serve d'accesso al Pensionato artistico; e questo finchè non sia costruito l'Istituto artistico ed il Pensionato nell'area di Valle Giulia, che viene ceduta in permuta di quest'area del demanio data al Comune di Roma.

Il Ministero della pubblica istruzione ha dato parere favorevole a questa convenzione e si aspetta la decisione del Ministero delle finanze e propriamente della Direzione generale del Demanio. Si spera quindi che al più presto la

questione possa essere definitivamente risolta con soddisfazione così dell'Amministrazione dello Stato, come del Municipio di Roma. Naturalmente, occorrerà per questo un provvedimento legislativo, ma, quando tutta la pratica sia portata a termine, certamente il provvedimento legislativo avrà rapidamente il suo corso.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le belle arti della risposta che è confortante e può ben dirsi da lungo tempo attesa! Sono circa quattrocento anni, da quando nel 1538 Carlo V si permise, senza ragione e senza diritto, di dare l'area storica del Campidoglio alla famiglia Caffarelli, che Roma lotta per riavere il suolo sacro alla sua storia. È quasi un secolo, da quando il Bunsen che faceva l'archeologo a Roma ma che in realtà era un abile diplomatico prussiano, nel 1826, stipulò un contratto di affitto del palazzo Caffarelli, trasportò quivi la sede diplomatica prussiana e la sua biblioteca, che doveva diventare poi l'Istituto storico germanico, è un secolo che il comune di Roma resiste e insiste. Sono secoli dunque da che il comune di Roma si adopera perchè il *caput Romae*, riconosciuto come simbolo della più grande storia, rientri in suo possesso, quale prosecuzione del palazzo che Michelangelo aveva ricostruito sul colle sacro; e insiste pure perchè le mura dell'arce, fatte dalla Repubblica di Roma e ancor salde in quella zona, siano riunite all'arce capitolina. Tutte le opposizioni si fecero perchè questo fatto non si avverasse. La Prussia comprò il palazzo nel 1853 con atto non pubblico. Il Comune di Roma nel 1854 iniziò una causa di sfratto per comprare palazzo Caffarelli, col diritto di prelazione; e le opposizioni culminarono quando il municipio di Roma dovette accettare nel 1895 (durava ancora la lite!) anche per concetti politici, una transazione e rinunciare, per poche stanze, alla lite di rivendicazione.

Ed ancora più insistè, Roma, quando Guglielmo II, 10 anni dopo costruì l'ospedale tedesco sulla Rupe Tarpea e chiuse la via e volle erigere in quel palazzo, sulla sede del tempio di Giove Ottimo Massimo, il trono imperiale e far dipingere sulle sue mura il mito di Gerda e le Walkirie e le Norne! Sul Campidoglio!

Roma anelava a riavere tutta la sede storica della sua vita, l'area dove era il tempio di Giove Massimo; dov'è il Tabulario, dove si domina l'Urbe.

Il Governo italiano tracciò la zona archeologica fino al Campidoglio ed espropriò gli edifici tedeschi, dopo la guerra vittoriosa. Il colle sacro deve ormai restare libero al comune di Roma che offre allo Stato terreni in altra sede necessari allo Stato. Così il colle sacro avrà anche il suo orto fiorito. La permuta con i terreni di Valle Giulia giova agli studi e giova anche allo sviluppo necessario della bella galleria dell'arte moderna che è a Valle Giulia. Compiendo quest'opera farà lo Stato due benefici: uno per l'arte moderna, l'altro per la storia, e restituerà a Roma le vestigia salde e gloriose della sua antica sede. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione dell'onorevole Morpurgo ai ministri degli affari esteri e del commercio: « Per sapere se intendano di insistere presso il Governo austriaco per ottenere che in tutto il territorio della Repubblica, e particolarmente in Carinzia, venga rispettato il trattato di S. Germano per quanto concerne il libero esercizio del commercio dei sudditi italiani, come fu sempre rispettato in Italia per quanto riguarda i sudditi austriaci ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per l'industria ed il commercio per rispondere a questa interrogazione.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. L'onorevole senatore Morpurgo interroga il governo per sapere se intenda di insistere presso quello austriaco per ottenere che in tutto il territorio della repubblica, e particolarmente in Carinzia, venga rispettato il trattato di S. Germano, per quanto concerne il libero esercizio del commercio pei sudditi italiani, come fu sempre rispettato in Italia per quanto riguarda i sudditi austriaci.

Il governo difatti è a conoscenza che vengono spesso frapposti ostacoli all'attività commerciale dei nostri connazionali in Austria, perchè le autorità locali austriache pretendono che i nostri connazionali esibiscano certificati da cui risulti che gli austriaci godono in Italia reciprocità di trattamento. Attualmente tale reciprocità esiste soltanto per le società per a-

zioni, in base alla dichiarazione 24 gennaio-3 febbraio 1877, richiamata in esecuzione in base all'articolo 241 del trattato di S. Germano. Per contro in forza dell'articolo 228 l'attività commerciale dei nostri connazionali in Austria non può subire limitazioni che non siano generali ai cittadini di qualunque nazione, e ciò senza obbligo da parte dello Stato italiano a reciprocità di sorta.

Di fronte a questo stato di cose il Governo italiano non ha mancato di interessarsi affinché i diritti dei nostri connazionali venissero rispettati, tanto più che di fatto gli austriaci in Italia godono di un trattamento assolutamente liberale. Tale stato di cose è stato fatto presente alle autorità austriache. Non si sono potute però dare delle garanzie ufficiali, per non pregiudicare l'esercizio delle sanzioni stabilite nel trattato di pace, sanzioni che, come tutti sanno, formano oggetto di un patto internazionale.

Si è tuttavia avuto assicurazione dal nostro addetto commerciale presso la Legazione italiana a Vienna che le difficoltà per il libero sviluppo del commercio da parte dei nostri connazionali sono state caso per caso risolte. Ad ogni modo pendono trattative per una risoluzione definitiva della questione, e sono state ordinate ulteriori indagini al riguardo.

Posso assicurare l'onorevole interrogante ed il Senato che il Governo vigilerà con tutte le proprie energie, perchè il buon diritto dei cittadini italiani sia validamente garantito nella Repubblica Austriaca.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Morpurgo, per dichiarare se sia soddisfatto.

MORPURGO. Posso ringraziare l'onorevole sottosegretario di Stato per il commercio, e ben volentieri lo ringrazio, dei buoni propositi manifestati; ma evidentemente non posso dichiararmi soddisfatto. Egli ha riconosciuto che, secondo le disposizioni del trattato di S. Germano, l'Austria non ha diritto al trattamento di reciprocità in questa materia. Non può quindi l'autorità austriaca ostacolare il libero svolgersi dell'attività commerciale dei nostri connazionali in quel paese, e se questo l'autorità austriaca fa, lo fa illegalmente.

Noti il Senato che è stata richiamata l'attenzione del ministro degli affari esteri sopra questo fatto gravissimo fino dal mese di aprile

1921 da alcune Camere di commercio. La Legazione italiana di Vienna se ne è occupata e l'addetto commerciale ha dichiarato a queste nostre Camere di Commercio che si interessava per far togliere questa irregolare ed ingiusta esigenza da parte delle autorità austriache, le quali persistevano a chiedere ai commercianti italiani che volessero esercitare i loro traffici in quel paese, un documento comprovante che l'Italia usa un uguale trattamento agli Austriaci.

Questa è evidentemente una forma di ostruzionismo, inquantochè molti di quei commercianti si trovavano in grave difficoltà per procurarsi tale documento, parecchi altri si trovavano nella materiale impossibilità di farlo e quindi dovevano rinunciare ad esercitare i loro commerci in Austria. Afferma l'onorevole sottosegretario di Stato che caso per caso si sono superate le difficoltà. Mi permetta che io gli dica che forse in un caso, in due casi, si saranno superate, ma nella grande maggioranza dei casi non si sono superate affatto, onde siamo a questo che l'Austria senza alcun diritto ostacola l'esercizio del commercio italiano colà, mentre noi lasciamo perfettamente liberi i cittadini austriaci di esercitare il loro commercio in Italia. Ora, come vede l'onorevole sottosegretario di Stato, e come vede il Senato, questa è cosa gravissima. Non è questione solamente di interessi economici, ma anche di decoro nazionale. Io credo che non si possa lasciar passare una cosa simile, onde confido che l'onorevole sottosegretario provvederà colla maggiore sollecitudine. Diceva pur ieri l'onorevole ministro Rossi che bisogna che per volere di cittadini, per volontà di Governo si acquistino o si riacquistino i mercati esteri: non mi pare che siamo sulla buona via per ciò conseguire; ad ogni modo, in questo caso, è il Governo soltanto che può agire. Io lo prego di agire energicamente perchè, ripeto, questa situazione non è più oltre tollerabile. (*Approvazioni*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione » (N. 200-A).

PRESIDENTE. Esaurite così le interrogazioni passiamo alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 no-

vembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione ».

Come il Senato ricorda la discussione generale venne chiusa nella seduta del 16 febbraio. Passeremo oggi alla discussione degli articoli.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro per la giustizia e gli affari di culto*. Il Governo consente volentieri che si faccia la discussione sul testo approvato dall'Ufficio centrale del Senato, ma crede di dover ripetere la riserva che già fece il ministro Belotti allorquando furono discussi ed approvati dal Senato, con importanti modificazioni, i precedenti decreti con i quali questo è strettamente connesso.

Come allora si disse, il Governo intende conservare la sua libertà di apprezzamento, in ordine a tutto il complesso di questi provvedimenti, pel momento nel quale verranno portati alla discussione dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione degli articoli nel testo modificato dall'Ufficio centrale. Li rileggo:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga di contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

#### Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1921 cessano di aver vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.

Cessano pure dalla stessa data di avere vigore le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate da inquilini i quali, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale:

a) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione di lire denunziato od accertato agli effetti della imposta straordinaria pel patrimonio. A richiesta del proprietario, le agenzie delle imposte dovranno rilasciare dichiarazione

puramente negativa o positiva in merito al possesso di un patrimonio per cifra non inferiore ad un milione di lire da parte di un determinato inquilino;

b) abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o da suoi ascendenti o discendenti o da fratelli e sorelle.

Cessano parimenti di aver vigore a partire dal 1° luglio 1924 le dette disposizioni in materia di locazione di case per uso di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1° case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a lire 6000;

2° simili, nei comuni aventi popolazione di oltre 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 2400;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti con pigione annua superiore a lire 2400;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 1800;

5° simili, nei comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione.

Non sono soggetti alla disposizione del primo comma di questo articolo i contratti di locazione di studi ed uffici adibiti ad uso di industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di detenere i locali suindicati allo scopo di studio od ufficio.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. A questo articolo primo l'Ufficio centrale aveva proposto l'aggiunta di un inciso subito dopo le parole: « A datare dal 1° luglio 1921... » inciso che aveva per iscopo di chiarire che tutte queste disposizioni non variavano nulla nel precedente decreto 18 aprile 1920 il testo del quale era stato approvato dal Senato.

L'inciso sarebbe questo: « ferme restando le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi precedenti definitivamente approvati, le quali non siano modificati dalla presente legge ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che sia aggiunto il seguente inciso: « ferme restando le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi precedenti definitivamente approvati, le quali non siano modificate dalla presente legge ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 1: così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

#### Art. 2.

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 40 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 30 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 40 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 30 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Per le locazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, l'aumento di pigione può essere richiesto solamente dal 1 luglio 1921.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sono prorogati definitivamente al 1° luglio 1924 i contratti di locazione di case per uso di abitazione non contemplati nell'articolo 1, che abbiano scadenza anteriore a quella data qualora siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma, contratti con pigione annua superiore a lire 3000;

2° nei comuni aventi popolazione da 200,000 abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 2400;

3° nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 1200;

4° negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 900.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 25 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. I singoli aumenti del 25 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale e dei colleghi sul testo di questo articolo il quale può dar luogo a gravi inconvenienti. L'art. 4 infatti è così redatto:

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 25 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. I singoli aumenti del 25 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Dunque con questo articolo fu già concesso al locatario il diritto di aumentare di quattro volte il 25 per cento la pigione. Ma può accadere benissimo che sia stato stipulato tra il locatore e il locatario un contratto anteriore alla data del 1° novembre 1920, col quale sia stato stabilito un aumento di fitto del 25 per cento ed anche più. Ciò malgrado, alla data del 1° novembre 1920 il locatore avrebbe diritto di chiedere all'inquilino un nuovo aumento del 25 per cento. Poi vengono altri tre aumenti del 25 per cento; di modo che sarebbero due più tre ossia cinque aumenti del 25 per cento in meno di quattro anni, ciò che è veramente enorme, e dovrebbe essere fuori delle inten-

zioni del legislatore. Egli è perciò che ho proposta l'aggiunta di questo breve comma:

« Qualora però un aumento non inferiore al 25 per cento abbia già avuto luogo per accordo fra il locatore e il locatario nel 1920, il successivo aumento annuale non potrà pretendersi dal locatore con decorrenza dal 1° novembre 1920 ma a datare dalla scadenza del contratto in corso ».

Questo allo scopo di evitare che si abbiano a breve intervallo due aumenti del 25 per cento. Del resto questa aggiunta potrebbe anche essere sostituita con un inciso, nel modo seguente: dopo le parole « nei casi previsti dall'articolo precedente, il locatario può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento » aggiungere « qualora però non sia già avvenuto antecedentemente un aumento di pigione eguale o superiore a tale percentuale » e poi si potrebbe continuare come nel testo.

Questo, ripeto, per evitare che un locatore indiscreto, valendosi del disposto di questo articolo, possa in certi casi chiedere due volte l'aumento del 25 per cento.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accogliere il comma aggiunto proposto dal senatore Mazza. Tutti gli sforzi dell'Ufficio centrale erano stati rivolti a non variare nulla su ciò che era stato stabilito dal Senato in merito al decreto 18 aprile 1920. In questo decreto, nella forma già votata dal Senato, ci è un articolo 22 il quale ha cercato di disciplinare tutte le varie fattispecie in materia. L'articolo 22 dice così: « Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente per il tempo anteriore alla loro scadenza, le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti in corso per il tempo successivo alla loro scadenza ». Dunque esse si applicano non al tempo anteriore, ma al tempo successivo.

L'articolo 22 aggiunge poi ancora: « quando si tratta di rinnovazione di locazioni, ecc. la pigione col nuovo contratto potrà essere ridotta entro i confini stabiliti dalla presente legge ».

Insomma, la materia che il senatore Mazza vorrebbe regolare con il suo comma aggiunto, è già stata disciplinata, in una forma un po' diversa, nell'articolo 22 del testo votato dal Senato. Non credo che in occasione del presente

disegno di legge il quale ha carattere puramente transitorio, sia il caso di ritornare sulla già fatta discussione ed innovare sul voto già espresso dal Senato.

Perciò l'Ufficio centrale è d'opinione che si debba mantenere fermo questo testo nella forma quale era già stata votata dal Senato: e dichiaro che l'Ufficio centrale non accetta il comma proposto dal senatore Mazza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mazza a dichiarare se mantiene la proposta dell'aggiunta del suo comma.

MAZZA. Se realmente questo art. 22 del decreto 18 aprile 1920 contiene la disposizione che io riterrei più chiaro di introdurre nell'articolo 4 di questo disegno di legge, allora è finito lo scopo della mia proposta che era quello di evitare l'abuso che potrebbero commettere i proprietari indiscreti facendo pagare due successivi aumenti.

PRESIDENTE. Dunque, senatore Mazza, ella non insiste?

MAZZA. A me è parso che questa disposizione non esistesse nell'articolo 22 o, per lo meno, che non esistesse in modo chiaro; ma se la cosa verrà fatta risultare nel verbale, io non vedrei ragioni di insistere.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 4 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai contratti di locazione di case per uso di abitazione con contemplati negli articoli 1 e 3, che siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma, contratti di pigione annua superiore a lire 1500;

2° simili, nei comuni aventi popolazione da 200,000 abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 1000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 600;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 450;

(È approvato).

#### Art. 6.

Nei casi previsti nell'articolo precedente, il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 15 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 15 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

(È approvato).

#### Art. 7.

Per i contratti di locazione di case per uso di abitazione con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei precedenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata al 1° luglio 1924.

Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 15 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 15 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le date del 30 giugno 1921 e 30 giugno 1924, stabilite negli articoli precedenti per la proroga delle locazioni, s'intendono sostituite, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria, immediatamente posteriore o anche da quella anteriore più vicina, purché compresa nei due mesi precedenti.

(Approvato).

#### Art. 9.

I contratti stipulati fra il locatore e i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920

e relativi alle case di abitazione contemplate nell'art. 1 della presente legge hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà oggi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio » (Numero 203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio ».

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Io pregherei il Senato di rinviare la discussione di questo disegno di legge, dovendosi conglobare con un altro decreto-legge di minima importanza che tratta la medesima materia. A mio avviso sarebbe conveniente di fissare la discussione dei due decreti nel medesimo ordine del giorno, sempre che, s'intende, il Senato lo consenta.

AMERO D'ASTE, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *dell'Ufficio centrale*. Pregherei però l'onorevole ministro di presentarlo subito questo decreto per non andare in lungo con questa discussione e cessare questa valanga di decreti che vengono l'un dopo l'altro in materia di affitti.

ROSSI LUIGI, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Riferirò il desiderio dell'Ufficio centrale al ministro del commercio e certamente sarà accolto. Questo decreto è un decreto interpretativo, e contiene una brevissima proroga per dar tempo al Parlamento di

discutere con ponderazione la grave questione, come si vedrà quando si discuteranno i due provvedimenti.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi altre osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio-decreto 6 ottobre 1921, n. 1397, sulla istituzione dell'Ente Autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1397, sulla istituzione dell'Ente Autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave ».

Prego l'onorevole segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1397, relativo alla costituzione dell'Ente autonomo Forze Idrauliche Brenta-Piave.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con il ministro per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le provincie di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza e Ferrara, sono autorizzate a costituire un Ente autonomo per la derivazione ed utilizzazione delle forze idrauliche dei bacini idrografici del Brenta e della Piave e dei loro affluenti nonchè degli altri corsi d'acqua delle provincie stesse con impianti pei quali sia chiesta ed accordata la relativa concessione a norma di legge.

All'Ente possono partecipare, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamento o statuto, i comuni, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le Camere di commercio, le Casse di risparmio, l'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie e le altre istituzioni pubbliche e gli Enti delle provincie summenzionate.

Col consenso delle provincie stesse potranno aderire altre provincie direttamente interessate, le istituzioni pubbliche e gli Enti pubblici appartenenti alle stesse.

Art. 2. — L'Ente provvederà:

a) alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici nei bacini di cui all'art. 1;

b) all'acquisto, locazione e conduzione e ampliamento d'impianti elettrici, esistenti nei bacini idrici summenzionati; all'eventuale allacciamento con altri impianti ed all'acquisto di energia dei medesimi;

c) alla trasmissione, distribuzione, vendita e scambio dell'energia elettrica;

d) in genere, a qualunque altra opera idraulica, comprese quelle per la navigazione interna e fluviale, d'interesse delle provincie partecipanti che venga concessa all'Ente a norma di legge.

Art. 3. — L'Ente per il migliore coordinamento tecnico ed economico delle proprie iniziative con quelle delle circoscrizioni limitrofe, potrà federarsi con altri Enti autonomi costituiti per il conseguimento degli scopi analoghi.

Art. 4. — Il capitale dell'Ente è illimitato e sarà costituito da quote nominative di L. 50,000 rimborsabili entro cinquant'anni.

Le quote degli Enti pubblici partecipanti potranno essere costituite in tutto od in parte dai conferimenti di centrali elettriche od altri impianti del genere, nonchè di cose destinate al relativo esercizio pel valore che sarà stato loro attribuito nei relativi contratti.

Art. 5. — L'Ente ha facoltà di contrarre mutui e di emettere obbligazioni.

Le Casse di risparmio e gli altri Istituti del genere sono autorizzati, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamento o statuto, a concedere anticipazioni o mutui, così

all'Ente per gli scopi di cui sopra, come alle amministrazioni ed agli Istituti di cui all'articolo primo per porli in grado di parteciparvi.

Del pari gli istituti suddetti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gli istituti di previdenza non aventi scopo di lucro, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e qualunque altro Ente possono investire i fondi disponibili in obbligazioni emesse dall'Ente suddetto.

Art. 6. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, per gli scopi di cui sopra, mutui nelle forme e con le modalità di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 7. — L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati.

Art. 8. — Le disposizioni del presente decreto sono estese agli Enti autonomi autorizzati con le leggi 20 e 24 marzo 1921, n. 348 e 443.

Art. 9. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 6 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE

MICELI  
BONOMI  
RAINERI.

V. — *Il Guardasigilli:*

RODINÒ.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella città un Istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio » (N. 209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella città un istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la R. Stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella stessa città un Istituto Sperimentale consorziale autonomo di caseificio.

#### ALLEGATO.

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

#### RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 30 aprile 1871, n. 234 (serie 2ª), che istituisce in Lodi una stazione sperimentale di caseificio;

Visto il R. decreto 20 novembre 1879, n. 5211 (serie 2ª), che conferma la istituzione della predetta stazione;

Considerata la necessità di trasformare la stazione stessa in un Istituto consorziale autonomo fornito di più larghi mezzi per la risoluzione dei problemi attinenti al caseificio;

Vista la deliberazione del 30 maggio 1919 del Consiglio provinciale di Milano;

Viste le deliberazioni del 12 giugno e 1º agosto 1919 del comune di Lodi;

Vista la deliberazione del 16 maggio 1919 della Camera di commercio e industria di Lodi;

Vista la lettera del 26 marzo 1919, n. 119821, del Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro e con quello dell'industria, commercio e lavoro, approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

La R. stazione sperimentale di caseificio di Lodi, istituita con R. decreto del 30 aprile 1871, n. 234 (serie 2ª), è soppressa col 31 dicembre 1919.

#### Art. 2.

Dal 1º gennaio 1920 è fondato in Lodi un Istituto sperimentale di caseificio consorziale autonomo col concorso dello Stato, della provincia di Milano, del comune di Lodi e della Camera di commercio e industria di Lodi, giusta quanto dispone il presente decreto.

Essa ha per iscopo fondamentale: di fare indagini scientifiche e tecnologiche sul latte e suoi derivati sia in rapporto all'alimentazione umana che in rapporto all'industria lattiera vera e propria per dedurne precise e sicure conoscenze; di condurre tutte quelle esperienze che insegnino a conseguire il migliore risultato tecnico unitamente al maggior profitto economico; di favorire la divulgazione della scienza e della tecnica moderna del latte mediante corsi periodici d'insegnamento e mediante conferenze e pubblicazioni.

#### Art. 3.

L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione composto del rappresentante del Governo, di uno della provincia di Milano, di uno del comune di Lodi, di uno della Camera di commercio di Lodi e di uno per ciascuno degli Enti che contribuiscano al mantenimento dell'Istituto con una quota annua non inferiore a L. 2000.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

#### Art. 4.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono annualmente: lo Stato con L. 45.000, delle quali L. 5000 da prelevarsi dal cap. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920, da stanziarsi al cap. 49 del predetto stato di previsione della spesa; la provincia di Milano con L. 11.000; il comune di Lodi con L. 2600; la Camera di commercio e industria di Lodi con L. 1400.

Alle spese d'impianto sarà destinata una somma non inferiore a L. 500.000 da prelevarsi, a norma dell'art. 13 del decreto 25 maggio 1917 del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del giorno stesso, n. 122, che istituisce il « Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del burro ».

#### Art. 5.

L'Istituto è riconosciuto ente morale ed è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

#### Art. 6.

L'organico dell'Istituto è costituito dal direttore, nominato giusta quanto dispone il presente articolo, e dal personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

Per la prima volta è data facoltà al Consiglio d'amministrazione di nominare il direttore per chiamata; ma la nomina dovrà essere approvata dal Ministero per l'agricoltura.

Successivamente la nomina del direttore verrà fatta in seguito a pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero e secondo le norme vigenti per i concorsi a cattedre universitarie.

Della Commissione giudicatrice, costituita da cinque membri, farà parte un rappresentante del Ministero per l'agricoltura ed uno del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, cui spetta la nomina degli altri membri, scelti fra i professori delle RR. scuole superiori di agricoltura ed il personale direttivo delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali e di quelle autonome sottoposte all'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Gli atti della Commissione giudicatrice saranno sottoposti al Consiglio per l'istruzione agraria, per l'esame della regolarità di essi.

#### Art. 7.

Il direttore ed il personale scientifico ed amministrativo verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

#### Art. 8.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tutti codesti documenti verrà trasmessa copia al Ministero di agricoltura.

#### Art. 9.

Un regolamento speciale proposto dal Consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto; determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza del personale e le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Consiglio per l'istruzione agraria il quale delibererà secondo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole superiori di agricoltura e per il personale direttivo delle Regie stazioni agrarie e speciali di prova.

Art. 10.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1919-920 ed allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — FERRARIS.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1296, che regola l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente ».  
(N. 212).

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1296 che regola l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente ».

Prego l'onorevole segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo Unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1296, che regola l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 febbraio 1919, n. 261, ed i Regi decreti legge 25 gennaio 1920, n. 112 e 18 aprile 1920 n. 537, per il trasferimento di ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente.

Visto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1457, per il trasferimento degli ufficiali del Corpo del genio navale dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente;

Visto il Regio decreto-legge 14 novembre 1919 n. 2267 per il trasferimento di ufficiali del Corpo sanitario dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1919, numero 1475, per il trasferimento di ufficiali di vascello del Corpo dello stato maggiore generale dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente.

Allo scopo di stabilire norme che regolino uniformemente in tutti i Corpi i trasferimenti dai ruoli di complemento in quelli del servizio attivo permanente oggetto dei RR. decreti sopra citati, salvaguardando in pari tempo i diritti acquisiti dagli ufficiali in servizio attivo permanente provenienti dai normali reclutamenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Gli ufficiali della Regia marina di qualsiasi corpo, ruolo e grado trasferiti nei ruoli del servizio attivo permanente in base ai Regi decreti 10 agosto 1919, n. 1457, 9 febbraio 1919, n. 261 e 14 novembre 1919, n. 2267 e loro modificazioni, saranno computati complessivamente nei ruoli organici dei rispettivi Corpi, ma soltanto agli effetti dell'avanzamento saranno considerati in eccedenza al numero organico degli ufficiali dei loro rispettivi gradi in ciascun ruolo.

**Art. 2.**

Gli ufficiali di cui all'art. 1, se giudicati idonei all'avanzamento, saranno promossi, qualora si tratti di avanzamento per anzianità, contemporaneamente agli ufficiali di pari grado di essi immediatamente meno anziani, provenienti dal normale reclutamento.

Nelle promozioni per concorso o a scelta o miste gli stessi ufficiali conseguiranno in eccedenza la promozione contemporaneamente agli ufficiali provenienti dal normale reclutamento immediatamente classificati dopo di loro nel concorso o nella scelta o nel quadro misto.

**Art. 3.**

Il numero degli ufficiali promossi gradatamente in eccedenza per effetto dei precedenti articoli corrisponderà temporaneamente nei rispettivi ruoli un ugual numero di ufficiali subalterni in meno fino a quando esisteranno ufficiali promossi in eccedenza in base ai sopra citati articoli.

Alla eventuale maggiore spesa, quando essa non sia in tutto o in parte assorbita da economia per vacanze nei ruoli degli ufficiali inferiori dei rispettivi ruoli, sarà provveduto annualmente con la legge del bilancio della Regia marina apportando una corrispondente riduzione di spese in altri capitoli del bilancio stesso.

**Art. 4.**

L'anzianità di grado dei tenenti commissari in servizio attivo permanente provenienti dai

concorsi banditi il 26 dicembre 1916 e 26 agosto 1917 sarà computata a partire dal termine del nono mese di grado da sottotenente.

**Art. 5.**

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, sono estese agli ufficiali ingegneri, medici e commissari oggetto dei precedenti articoli.

**Art. 6.**

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1921, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — BERGAMASCO.

V. — *Il Guardasigilli:*  
RODINÒ.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1920, n. 652, che indica il tempo utile per la cessazione del computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento ». (N. 223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1920, n. 652, che indica il tempo utile per la cessazione del computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto in data 9 maggio 1920, n. 632, che indica il tempo utile per la cessazione del computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale n. 1573, del 13 settembre 1917, riguardante indennità agli ufficiali in congedo non provvisti di pensione o di stipendio, richiamati per mobilitazione o in tempo di guerra e che sono rinviati in congedo;

Visto il decreto luogotenenziale n. 443, del 6 marzo 1919, che stabilisce le indennità di congedamento, di smobilitazione e di vestiario per gli ufficiali e i cappellani militari che hanno prestato servizio durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tempo utile per il computo dell'ammontare delle indennità di congedamento agli ufficiali ed agli altri personali di cui ai decreti sopra richiamati cessa col 31 maggio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI  
SECHI  
LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli:*  
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge dei Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2264 e 13 marzo 1921, n. 288, recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica ». (N. 129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 31 ottobre 1919, numero 2464 e 13 marzo 1921, n. 288, recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2264 e 13 marzo 1921, n. 288, recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica.

ALLEGATI.

*Decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2264.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I venditori di energia elettrica, comunque prodotta, obbligati alla data del presente decreto a fornire energia per qualunque uso fino ad una potenza di 100 chilowatt in base a con-

cessioni, convenzioni o contratti comunque stipulati che stabiliscono tariffe o prezzi non superiori a quelli corrispondentemente applicati per le stesse forniture o per forniture analoghe prima del 24 maggio 1915, sono autorizzati ad aumentare il prezzo della fornitura nella misura del 25 per cento dell'importo globale delle bollette o fatture (tasse escluse) compilate in base ai prezzi suddetti.

In confronto di quelle utenze alle quali il distributore praticasse eventualmente prezzi o tariffe superiori a quelli corrispondenti del 24 maggio 1915, è consentito soltanto l'eventuale ulteriore aumento mancante a raggiungere i limiti sovraindicati.

#### Art. 2.

Qualora la potenza fornita superi i 100 chilowatt, è ammessa, su richiesta del venditore, la revisione dei prezzi contrattuali. Tale revisione potrà essere fatta d'accordo tra le parti, o, in mancanza di accordo, per decisione di una Commissione arbitrale provinciale nominata dal prefetto, e composta di tre membri, dei quali uno scelto dal prefetto della provincia, uno designato, in rappresentanza dei venditori, dal presidente della Camera di commercio del capoluogo: funzionerà da terzo membro e da presidente l'ingegnere capo del Genio civile (Servizio generale) della provincia.

La Commissione siede presso la prefettura.

La competenza della Commissione arbitrale si estenderà a tutti i contratti stipulati nella provincia.

Alla stessa Commissione sarà deferita la revisione dei canoni imposti ai comuni ed ai Consorzi di bonifica, nei capitolati di concessione per illuminazione pubblica o per impianti idrovori anche se l'energia occorrente è inferiore a 100 chilowatt e cioè qualora non intervengano accordi diretti fra detti enti e il concessionario.

Nel caso di Ditte esercenti in più provincie, su richiesta del venditore, potrà la Commissione arbitrale della provincia in cui ha luogo la sede legale della Ditta o il più importante centro di distribuzione conoscere delle controversie sorte in altre provincie.

#### Art. 3.

Per le forniture di energie nelle Amministrazioni dello Stato, esclusa quella ferroviaria, i cui contratti si riferiscono ad una potenza massima superiore a 100 chilowatt, la revisione delle tariffe sarà fatta da una Commissione arbitrale centrale composta di cinque membri, di cui uno designato dal presidente generale dell'Associazione elettrotecnica italiana, uno dal venditore di energia, uno dall'Amministrazione acquirente, uno dal ministro del tesoro ed un quinto, che presiederà la Commissione, scelto dal ministro dei lavori pubblici, ciò sempre nel caso che non intervengano accordi fra le parti.

La Commissione è nominata dal ministro dei lavori pubblici ed ha sede presso il Ministero stesso.

Per i contratti relativi a forniture per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la revisione delle tariffe e la determinazione dei nuovi prezzi è riservata al Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

#### Art. 4.

Per le forniture di energia effettuate ai comuni e altre Amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici in genere nella revisione delle tariffe e dei canoni da parte delle Commissioni arbitrali di cui agli articoli 2 e 3, sarà determinato un aumento percentuale fisso sull'ammontare del prezzo globale di fornitura, commisurato in modo di ripartire approssimativamente in parti eguali, fra il venditore ed il compratore, il maggior onere del primo, rispetto alle condizioni immediatamente anteriori alla guerra, derivante dall'aumento degli stipendi o dei salari al personale, già accordati alla data del presente decreto, e all'accresciuto costo del rinnovamento del materiale e della sua manutenzione ordinaria.

Tale aumento percentuale non potrà superare il 15 per cento del prezzo fatturato dall'energia fornita per potenza fino a 1000 chilowatt e il 10 per cento dello stesso prezzo dell'energia per la parte di potenza superiore a 1000 chilowatt.

Nel caso di forniture a consumo, queste percentuali massime saranno applicabili rispettivamente ai chilowatt-ora forniti, nello stesso rap-

porto con cui stanno fra loro i primi 1000 chilowatt e la residua parte di potenza oltre i 1000 chilowatt.

#### Art. 5.

Per applicare gli aumenti di tariffe di cui all'articolo 1, il venditore deve darne avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al sindaco del comune e deve rendere altresì pubblica la sua richiesta mediante opportuni avvisi a stampa da affiggersi nell'albo comunale.

L'utente, che ritenga di essere stato ingiustamente sottoposto all'aumento, può, nel termine di dieci giorni dalla data di ricevuta della bolletta portante l'applicazione dell'aumento, avanzare reclamo al sindaco, allegando la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Il sindaco, se trova il reclamo giustificato e sentito previamente il venditore, lo trasmetterà al prefetto della provincia per il giudizio della Commissione arbitrale di cui all'articolo 2. La Commissione invierà copia della sua deliberazione al Comune e al venditore.

#### Art. 6.

La richiesta di revisione dei prezzi contrattuali, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, deve essere dal venditore inviata all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avuta la richiesta, l'interessato deve dichiarare entro cinque giorni al venditore se intenda addivenire a trattative.

Qualora la parte interessata non risponda alla richiesta di revisione entro il termine sopra indicato o vi risponda negativamente, oppure le due parti non raggiungano l'accordo sulle nuove norme entro un mese nel caso dell'articolo 2 e tre mesi nel caso dell'articolo 3, sarà promosso, in seguito ad istanza del venditore, da rivolgersi rispettivamente al prefetto o al Ministero dei lavori pubblici, il giudizio della rispettiva Commissione arbitrale, che invierà copia della sua deliberazione alle parti.

#### Art. 7.

In ogni caso il compratore che non intenda sottostare alle nuove tariffe od aderire alla ri-

chiesta della revisione dei prezzi contrattuali, potrà risolvere il contratto dandone comunicazione al venditore nel termine previsto dall'articolo 5 per gli utenti di cui all'articolo 1, nel termine indicato dal secondo comma dell'articolo 6 quando si tratta degli utenti di cui agli articoli 2 e 3.

#### Art. 8.

Le deliberazioni delle Commissioni sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. La stessa esenzione si estende a tutti gli atti da presentarsi alle dette Commissioni, in quanto non siano soggetti fino dalla origine alla tassa di bollo od alla registrazione in termine fisso.

#### Art. 9.

L'aumento ed i nuovi prezzi di cui al presente decreto potranno essere applicati per la vendita dell'energia comunque prodotta, fino a cinque anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

#### Art. 10.

Sono dichiarate di nessun effetto tutte le clausole contenute nei capitoli di concessione tra comuni e esercenti imprese elettriche che ostacolano direttamente o indirettamente la sostituzione di energia idoelettrica a energia prodotta termicamente, purchè dalla sostituzione non venga aggravio finanziario al comune o agli utenti, nel qual caso il concessionario che richiede la sostituzione deve assumere a suo carico l'aggravio medesimo.

Ogni contestazione al riguardo sarà deferita al giudizio della Commissione arbitrale di cui all'articolo 2.

#### Art. 11.

Sono altresì dichiarate prive di effetto le disposizioni contenute nei capitoli di concessione tra i comuni e gli esercenti la industria del gas, le quali costituiscono diritti di esclusività di illuminazione e di distribuzione di forza motrice e impediscono l'esercizio di aziende distributrici di energia prevalentemente idroelettrica.

Gli esercenti avranno però diritto ad un equo compenso, a carico del venditore di energia elettrica, che sarà determinato, in mancanza di ac-

cordo fra le parti, da un collegio di arbitri, i quali saranno nominati uno da ciascuna delle parti e l'altro o gli altri fino a raggiungere il prossimo numero dispari, dal presidente del tribunale.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

Tale compenso dovrà indennizzare l'esercente l'industria del gas del mancato profitto derivante dalla applicazione della presente disposizione.

Esso sarà valutato al valore che avrebbero, nel giorno della attivazione del servizio elettrico, tante annualità quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare la concessione, ed eguali al cinque per cento del provento annuo medio ottenuto nell'ultimo triennio avanti guerra per la vendita del gas allo scopo d'illuminazione e di forza motrice.

In ogni caso le annualità non potranno mai superare il numero di venti.

#### Art. 12.

Il distributore di energia elettrica il quale, nell'andata in vigore del presente decreto-legge, si sia già valso delle facoltà di cui all'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 250, potrà continuare ad esigere dai propri utenti, fino al 31 dicembre 1920 oltre gli aumenti di cui al presente decreto, anche il compenso supplementare o sopraprezzo che lo indennizzi del maggiore costo del combustibile.

Tale compenso sarà determinato con i criteri e secondo la procedura di cui al citato decreto 27 febbraio 1919, n. 250.

Sono altresì mantenute in vigore sino al 31 dicembre 1920 le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 9 del decreto stesso.

Le attribuzioni spettanti in base al citato decreto alla Commissione di cui all'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1917, n. 163, sono deferiti alla Commissione prevista dall'articolo 2 del presente decreto.

Per la produzione e la fornitura dell'energia elettrica derivante da impianti termoelettrici che utilizzino combustibili nazionali, valgono le disposizioni di cui ai decreti Luogotenenziali rispettivamente, n. 284 del 24 febbraio 1918, e n. 454 del 28 marzo 1919, restando ogni com-

petenza in materia riservata al Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, giusta le disposizioni del decreto Reale 25 agosto 1919.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - PANTANO - MORTARA - FER-  
RARIS - DE VITO - SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

*Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 288.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264;

Visti i Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1065, e 9 dicembre 1920, n. 1847, che apportano modificazioni al Regio decreto n. 2264, anzidetto;

Ritenuta la opportunità di modificare talune disposizioni del decreto stesso in relazione alle mutate condizioni del mercato dell'energia elettrica;

Su proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'industria e commercio e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Per le forniture successive all'entrata in vigore del presente decreto, i venditori di energia elettrica sono autorizzati a praticare un ulteriore aumento del 50 % (cinquanta per cento)

sull'importo globale delle bollette e fatture (tasse escluse) risultante dall'applicazione dell'aumento concesso dall'articolo 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2264.

Se i prezzi praticati dal venditore al 31 ottobre 1919 erano inferiori a quelli in vigore nel 24 maggio 1915, gli aumenti previsti dall'art. 1 del Regio decreto n. 2264 e dal comma precedente di questo articolo, verranno commisurati sui prezzi al 24 maggio 1915 e saranno aggiunti al prezzo inferiore successivamente adottato.

Nel caso di constatata insufficienza degli aumenti di cui sopra a fronteggiare i maggiori oneri per personale e materiali, la Commissione arbitrale provinciale di cui all'articolo 2 del citato decreto n. 2264 potrà determinare in base a domanda documentata del venditore una maggiore percentuale di aumento, non superante però il 70 % (settanta per cento) delle tariffe o prezzi attuali risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto n. 2264 del 31 ottobre 1919.

#### Art. 2.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 4 del presente decreto, qualora la potenza fornita superi i 100 Kw è ammesso, su richiesta del venditore, per le forniture effettuate dopo l'andata in vigore del presente decreto, una ulteriore revisione dei prezzi contrattuali, anche se una prima revisione sia già avvenuta in base all'art. 2 del citato R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264.

Nella determinazione dei nuovi prezzi si avrà riguardo ai maggiori oneri del venditore alla data suddetta.

#### Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2264, è applicabile alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'ultimo comma del citato articolo 3 è abrogato.

#### Art. 4.

Per tutte le forniture di energia, e per qualsiasi potenza, effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, alle Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle ferrovie di Stato,

ai Comuni, agli Enti pubblici in genere, e per le forniture di energia per forza motrice a scopo di trazione elettrica su tutte le ferrovie e tramvie, sarà applicato un aumento percentuale fisso, rispetto ai prezzi praticati al 24 maggio 1915, pari al 60 % (sessanta per cento) del prezzo fatturato per l'energia, sino alla potenza di 1000 chilowatt e del 40 % (quaranta per cento) dello stesso prezzo per la parte di potenza superiore a mille chilowatt.

Nel caso di fornitura a consumo, questi aumenti percentuali saranno applicati rispettivamente ai chilowattore forniti, nello stesso rapporto con cui stanno fra loro i primi mille chilowatt, e la residua parte di potenza oltre i 1000 chilowatt.

Il disposto del presente articolo è anche applicabile alle forniture di energia per usi elettrochimici ed elettrometallurgici qualora si tratti di energia idroelettrica stagionale e ricavabile con portate non immagazzinabili in serbatoi. Il riconoscimento di queste condizioni è deferito alla seconda sezione del Consiglio superiore delle acque.

Oltre agli aumenti dei prezzi di fornitura, determinati come sopra, sarà a carico del compratore la maggiore spesa per acquisto delle lampade di ricambio, qualora tale ricambio debba essere fatto a carico del venditore.

Se le parti non sono d'accordo circa la percentuale di aumento e la maggiore spesa delle lampade, la determinazione di tali elementi sarà fatta ad istanza del venditore, dalla Commissione arbitrale centrale o provinciale a seconda della rispettiva competenza, a norma degli articoli 2 e 3 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264.

L'art. 4 dell'anzidetto Regio decreto n. 2264, è abrogato.

#### Art. 5.

I contratti di fornitura di energia da aziende produttrici ad aziende pubbliche municipalizzate che siano per scadere prima del 31 dicembre 1926, sono, nell'interesse di queste ultime, prorogati di diritto fino alla detta data, nei limiti delle potenze generate dalle aziende produttrici medesime, o che siano loro assicurati da contratti in vigore con altre aziende produttrici. La determinazione dei prezzi nel periodo di pro-

roga sarà deferita, in mancanza di accordo fra le parti, alla Commissione di cui all'articolo 3 del citato R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264, la quale dovrà tener conto di tutti i maggiori oneri, così da dedurre il giusto prezzo dell'energia fornita.

L'azienda municipalizzata che non intenda avvalersi della proroga deve darne analoga notificazione all'altro contraente almeno un anno prima della scadenza del contratto e almeno entro tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per quei contratti che scadessero entro un anno dalla stessa data.

#### Art. 6.

Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto deve, in ogni Provincia, essere costituita la Commissione arbitrale provinciale di cui all'art. 2 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2264.

La Commissione provinciale deve di regola pronunciare la sua decisione entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso o della istanza. Tale termine è di 60 giorni ove ricorrano speciali motivi; ma in tale caso la Commissione deve, entro i primi trenta giorni, stabilire se, in pendenza della decisione, debba, ed in qual misura, essere applicato un aumento provvisorio di prezzo.

#### Art. 7.

Tranne il caso di ricorsi di cui all'art. 5 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2264, la Commissione arbitrale, sia centrale che provinciale, può disporre che la parte istante depositi, nell'ufficio di segreteria, una congrua somma, come anticipo per le occorrenti spese. In tal caso il termine per la decisione della Commissione provinciale stabilito nell'art. 6 decorre dalla data dell'eseguito deposito.

Gli onorari spettanti ai componenti delle Commissioni arbitrali ed ai funzionari ad esse addetti come segretari, nonchè il rimborso delle spese dai medesimi sostenute nel disimpegno delle loro funzioni sono a carico delle parti nella proporzione stabilita dalle Commissioni stesse nelle loro decisioni.

La liquidazione degli onorari e delle spese suddette è fatta dalla stessa Commissione decidente, ma deve essere approvata dal prefetto della provincia per le Commissioni provinciali e dal ministro dei lavori pubblici per la Commissione centrale.

#### Atr. 8.

Restano ferme tutte le disposizioni del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2264, in quanto non siano abrogate dal presente decreto, o non siano in contrasto con le norme in questo contenute.

#### Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI - PEANO - FERA - ALESSIO - FACTA.

V. — Il Guardasigilli:

FERA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2303, portante provvedimenti economici a favore del personale direttivo e insegnante dei Regi Istituti nautici » (N. 222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919,

n. 2303, portante provvedimenti economici a favore del personale direttivo e insegnante dei Regi Istituti nautici.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2303, portante provvedimenti economici a favore del personale direttivo e insegnante dei Regi Istituti nautici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 677;

Veduta la legge 25 febbraio 1892, n. 71;

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3785;

Veduto il decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634;

Veduto il decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;

Veduto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi e la carriera degli insegnanti straordinari ed ordinari del ruolo dei Regi Istituti nautici sono stabiliti in conformità della tabella A annessa al presente decreto.

La misura della retribuzione dovuta ai capi d'Istituto incaricati e la misura dell'aumento fisso ai capi d'Istituto effettivi sono stabilite in conformità della tabella B, annessa al presente decreto.

Art. 2.

L'assegno personale di cui sono provvisti gli attuali capi d'istituto o insegnanti dei Regi Istituti nautici in forza dell'articolo 50 della legge 16 luglio 1914, n. 679, è convertito ad ogni effetto in stipendio.

Lo stipendio degli attuali capi d'Istituto ed insegnanti è aumentato di una somma pari alla differenza tra lo stipendio stabilito in corrispondenza degli anni di servizio nella tabella A annessa al presente decreto e quello risultante dalla tabella I annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, aumentato in esecuzione del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Ai capi d'Istituto effettivi è inoltre concesso un aumento di stipendio pari alla differenza tra le retribuzioni stabilite nella tabella B annessa al presente decreto e la tabella D annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 3.

Gli insegnanti che a norma dell'art. 55, comma 1°, della legge 16 luglio 1914, n. 679, ottengono la riduzione dell'obbligo di orario sino ai limiti stabiliti dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, potranno conservare tale orario ridotto, nel quale caso il nuovo stipendio che ad essi è dovuto sarà diminuito di una somma uguale al compenso stabilito dalla tabella C, annessa al presente decreto, per ogni ora in meno rispetto all'orario normale, o rinunciare alla riduzione di orario ed ottenere per intero il nuovo stipendio.

Gli insegnanti contemplati nell'art. 55, ultimo comma, della legge 16 luglio 1914, n. 679, i quali abbiano optato per la carriera della legge 8 aprile 1906, n. 142 e della legge 26 dicembre 1909, n. 805, hanno facoltà di conservare inalterata questa loro condizione oppure di rinunciare per ottenere l'applicazione del presente decreto.

Nei casi previsti dai due precedenti comma la dichiarazione di opzione deve avvenire entro il 30 dicembre 1919.

Art. 4.

Nel caso di cumulo di due uffici di ruolo d'insegnante nei Regi Istituti nautici e nelle scuole

medie governative o pareggiate, l'applicazione dell'art. 2 è fatta per un solo dei posti a scelta dell'interessato, con l'obbligo di assumere in corrispondenza gli orari dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, qualora per esso l'insegnante abbia attualmente obblighi di orari diversi.

Nel caso in cui i complessivi obblighi di orario a cui l'insegnante verrebbe ad essere tenuto per il comma precedente superassero il limite di cui all'art. 7 della legge 16 luglio 1914, n. 679, il cumulo dovrà cessare.

In ogni caso è data facoltà all'interessato di conservare i due posti con gli obblighi di orario e gli stipendi attuali. In quest'ultimo caso se il cumulo venga a cessare in tempo posteriore, sarà applicato l'articolo 2 per l'unico posto che resta, a decorrere dall'anno scolastico successivo al giorno della cessazione del cumulo o da tale giorno, se esso coincide con il principio dell'anno scolastico, tenendo conto dell'anzianità che a quella data avrà l'insegnante.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, per quanto riguarda l'osservanza dell'orario massimo suddetto, anche nel caso che il secondo ufficio non sia di insegnamento nei Regi Istituti nautici o dipenda da altra Amministrazione governativa o da Enti locali, tenendo conto dell'obbligo d'orario, che per tale secondo ufficio l'insegnante sarebbe tenuto per legge o per i regolamenti locali ad osservare.

#### Art. 5.

Alla tabella *D* annessa al decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1056, è sostituita la tabella *C* annessa al presente decreto.

La misura dell'indennità annua stabilita dall'articolo 39 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, per i capi degli Istituti che abbiano da 200 a 300 alunni, è fissata in L. 700; per i capi degli Istituti con un numero di alunni da 300 a 400 in L. 950, per i capi degli Istituti che abbiano oltre 400 alunni in L. 1200.

#### Art. 6.

Nel Regio Istituto nautico di Cagliari sono istituiti, a norma della tabella *D*, posti di ruolo governativi per il segretario, l'assistente di fi-

sica e chimica, il macchinista, i bidelli, per i quali lo Stato rimborsa la spesa per effetto dell'articolo 84 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e dell'art. 59 del testo unico della legge di provvedimenti per la Sardegna approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, modificato con la legge 28 giugno 1908, n. 398.

Il Ministero della marina è autorizzato a provvedere a tali posti con la nomina nei ruoli governativi delle persone che alla data del presente decreto prestino servizio alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale nell'Istituto anzidetto, e per l'ufficio da ciascuno coperto, semprechè risulti che tali persone abbiano tenuto regolare condotta e prestato lodevole servizio.

Per la collocazione nei quadri di classificazione dei nuovi stipendi del personale che verrà assunto in forza della presente disposizione sarà tenuto conto del servizio prestato nelle scuole governative, alle dipendenze degli Enti locali, dopo la pubblicazione della legge 14 luglio 1907, n. 562, per la Sardegna, sempre che tale servizio sia stato prestato ininterrottamente dalla nomina o destinazione a tali scuole sino all'assunzione nei ruoli governativi.

#### Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nel bilancio del Ministero della marina i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto che avrà effetto dal 1° maggio 1919.

#### Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SECHI — SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

## TABELLA A.

*Stipendio degli insegnanti.*

Stipendio dell'insegnante straordinario, lire 5500.  
 Stipendio iniziale dell'insegnante ordinario, lire 6000.  
 Stipendio dell'insegnante ordinario col 1° aumento quinquennale, lire 6600.  
 Stipendio dell'insegnante ordinario col 2° aumento quinquennale, lire 7200.  
 Stipendio dell'insegnante ordinario col 3° aumento quinquennale, lire 7800.  
 Stipendio dell'insegnante ordinario col 4° aumento quinquennale, lire 8400.  
 Stipendio dell'insegnante ordinario col 5° aumento quinquennale, lire 9000.  
 Stipendio dell'insegnante ordinario col 6° aumento quinquennale, lire 9600.  
 Stipendio dell'insegnante ordinario col 7° aumento quinquennale, spettante all'insegnante ordinario che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti anticipati per merito distinto, lire 10.200.

## TABELLA B.

A) retribuzione ai capi d'Istituto incaricati, lire 2000;  
 B) misura dell'aumento fisso per i capi d'Istituto effettivi lire 600.

## TABELLA C.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi, lire 250.

## Materie:

Italiano - Francese - Inglese - Matematica - Navigazione - Astronomia - Contabilità di bordo - Costruzione navale e disegno relativo - Teoria della nave - Fisica e chimica - Macchine a vapore e disegno relativo - Fisica applicata e laboratorio - Storia naturale.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi, lire 210.

## Materie:

Storia e geografia - Diritto, economia e geografia commerciale - Arte navale - Oceanografia e meteorologia - Macchine (sezione Capitani) - Direzione officina.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi, lire 165.

## Materie:

Disegno a mano libera.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi, lire 125.

## Materie:

Educazione fisica e marinaresca.

N. B. — Nel computo delle retribuzioni per eccedenze di orario agli insegnanti di ruolo, quando le ore eccedenti possono essere calcolate a valore differente, si calcola il valore più elevato.

Quando l'incarico dell'insegnamento non possa essere affidato ad insegnante di ruolo nè ad altra persona che risieda nel luogo che trovasi l'Istituto nautico e debba essere affidato a persona estranea residente altrove, che non abbia altro incarico, la retribuzione sarà commisurata ugualmente ad ore (sempre per i mesi di insegnamento o di esami) e potrà essere aumentata fino a lire 250 mensili.

## TABELLA D.

*Personale non insegnante nel R. Istituto nautico di Cagliari (1).*

1 segretario, stipendio iniziale, lire 3000.

Quattro aumenti quadriennali di lire 400 ciascuno e tre aumenti triennali di lire 300.

Stipendio massimo lire 5500.

1 assistente di fisica e chimica, stipendio iniziale, lire 2500.

Cinque aumenti quadriennali di lire 300.

Stipendio massimo lire 4000.

1 assistente di macchine, stipendio iniziale, lire 2500.

Cinque aumenti quadriennali di lire 300.

Stipendio massimo lire 4000.

2 bidelli, stipendio iniziale, lire 2000.

Cinque aumenti quadriennali di lire 300.

Stipendio massimo lire 3500.

(1) Per la nomina di questo personale sono applicabili, salvo il disposto dell'art. 9 del decreto che approva la presente tabella, le norme degli articoli 163 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 3 agosto 1908, n. 623 e degli articoli 21 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 679.

## TABELLA E.

Per ogni pagella lire 1.

Per ogni diploma originale di licenza lire 1.

Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella lire 1.

Roma, 30 novembre 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro della marina*

SECHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Aumento del limite delle pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-21 »  
(N. 264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite delle pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-1921 ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1920-21 per collocamenti a riposo di autorità del personale dipendente dal Ministero della guerra, è aumentato della somma di lire 250,000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, numero 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria) ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio Alfredo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Zippel a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZIPPEL. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico, durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti ».

Do atto all'onorevole senatore Zippel della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Artom.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Bava Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamini, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto.

Calabria, Calisse, Campostrini, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Croce, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Vico, Dorigo, D'Qvidio Francesco.

Einaudi.

Faina, Fano, Ferraris Carlo, Figoli, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Palummo, Pansa, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Saldini, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sechi, Serristori, Sili, Sonnino, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tamborino, Thaon di Revel, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vignoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che l'onorevole ministro degli esteri desidera rispondere subito all'interrogazione presentata dal senatore Bettoni al Governo intorno al fermo ed al sequestro abusivi, esercitati in danno di navi mercantili italiane da parte della marina da guerra greca nelle acque del Mediterraneo e del Mar Nero.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.

SCHANZER, *ministro degli affari esteri*. Desidero di rispondere subito all'interrogazione dell'on. senatore Bettoni sui recenti gravi incidenti che si sono verificati in Grecia; e quindi avrò l'onore di fare dinanzi al Senato le me-

desime dichiarazioni che pure ora ho fatto nell'altro ramo del Parlamento. (*Segni di viva attenzione*).

I fatti si sono svolti nel modo seguente.

Le autorità navali greche hanno fermato alcune navi italiane e ne hanno sequestrata illegalmente una, l'*Abbazia*.

Il nostro ministro in Atene, in base alle precise istruzioni ricevute dal ministro degli esteri, ha subito invitato energicamente il Governo al rilascio dell'*Abbazia* e a dare all'Italia tutte le più ampie soddisfazioni.

A causa della crisi del Gabinetto greco le pratiche diplomatiche subirono un lieve ritardo.

Ma oggi la situazione attuale è la seguente.

È giunto stamane un telegramma del Regio ministro di Atene, in cui mi si informa avere il ministro degli affari esteri ellenico dichiarato al comm. Montagna che il Governo greco riconosce pienamente il torto delle proprie autorità navali. (*Approvazioni*). Il ministro degli affari esteri ha espresso ripetute esplicite scuse per l'accaduto, affermando che il suo Governo è deciso a darci soddisfazione. (*Approvazioni*).

Egli ha pure dichiarato che il Governo greco rinuncia in modo completo ed assoluto ad ogni misura di polizia marittima contro le nostre navi in qualsiasi luogo o tempo durante il conflitto con la Turchia, e che sono state impartite istruzioni analoghe alle forze navali elleniche. (*Benissimo*). Eguale soddisfazione ci sarà data per tutti gli altri recenti casi di visita e cattura di nostre navi di commercio. Intanto il pioscafo *Abbazia* è stato lasciato libero e si è cominciato a rimbarcare di nuovo il carico a cura e spese del Governo greco. (*Approvazioni*). Sono in corso attualmente gli ultimi accordi per concretare i risarcimenti dovutici e la riparazione alla bandiera italiana.

Liquidati definitivamente al più presto, come noi speriamo, gli incresciosi incidenti occorsi con la Grecia, noi ci avvieremo alla conferenza di Parigi per l'Oriente con spirito sereno anche nei riguardi della nazione ellenica. (*Applausi*).

BETTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Gli applausi del Senato mi dispenserebbero di aggiungere altra approvazione a quella dei colleghi per la risposta pronta ed esauriente del ministro degli esteri. Io sento il

dovere però di ringraziarlo anche per l'energica opera che ha svolto in occasione di questo incidente doloroso. E mi è poi anche grato di rendere al proposito una dovuta lode al nostro rappresentante in Atene. Troppo spesso noi criticiamo l'opera della diplomazia, ed è bene, quando quest'opera si svolge, come assai più spesso di quel che non si creda, in modo lodevole, vada l'encomio a chi ha bene operato nel limite delle proprie funzioni.

Spero, come il ministro, che la Grecia avrà d'ora in poi un contegno quale deve essere fra due nazioni amiche, e che questa amicizia non sarà più disturbata da nuovi fatti dolorosi. (*Approvazioni*).

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Niccolini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**NICCOLINI PIETRO.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario fino al 1920-21 (raccolto 1921) e del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto 29 maggio 1920, n. 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semi-duri e duri del raccolto 1920 ».

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Niccolini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole De Novellis a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

**DE NOVELLIS.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del corpo musicale della Regia marina ».

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore De Novellis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Risultato di votazione

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella città un istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio (N. 209);

Senatori votanti . . . . .	179
Favorevoli . . . . .	147
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1296, che regola l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente (N. 212);

Senatori votanti . . . . .	179
Favorevoli . . . . .	147
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1920, n. 652, che indica il tempo utile per la cessazione del computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento (Numero 223);

Senatori votanti . . . . .	179
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 31 ottobre 1919, numero 2264 e 13 marzo 1921, n. 288, recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica (N. 129);

Senatori votanti . . . . .	179
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	33

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2303, portante provvedimenti economici a favore del personale direttivo e insegnante dei Regi Istituti nautici (N. 222);

Senatori votanti . . . . .	179
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	29

Il Senato approva.

Aumento del limite delle pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-21 (Numero 264).

Senatori votanti . . . . .	179
Favorevoli . . . . .	148
Contrari . . . . .	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1397, sulla istituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave » (N. 199).

Senatori votanti . . . . .	179
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (N. 200);

Senatori votanti . . . . .	179
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	52

Il Senato approva.

#### Annuncio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario onorevole Sili di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Ho l'onore di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se egli intenda fare applicare il regolamento sulla circolazione delle automobili, delle quali gli abusi d'ogni specie

incoraggiati dalla completa indifferenza degli agenti costituiscono per il pubblico, oltre ad insoffribili incomodi, anche un vero pericolo.

San Martino.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 16.

I. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

II. Svolgimento di una mozione dei senatori Calisse, Cencelli ed altri.

III. Svolgimento di una interpellanza del senatore Grandi al Presidente del Consiglio ed ai ministri della guerra, della marina e del tesoro.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della Regia marina (N. 231):

Istituzione in Padova di un Regio Istituto commerciale (N. 202);

Estensione agli invalidi e agli orfani delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (N. 221);

Ratifica del Regio decreto in data 20 febbraio 1921, n. 255, inteso a regolare per il tempo di pace, la concessione d'impianti radiotelegrafici e radiotelefonici (N. 234);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1920, n. 378, relativo alla cessazione delle disposizioni del Regio decreto 16 maggio 1918, n. 215, per alcuni personali della Regia marina (N. 236);

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina (N. 237);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128, e 14 novembre 1919, n. 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1916, n. 615 e 4 luglio 1918, n. 990, e modificano le norme dei decreti stessi (N. 242);

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina (N. 247);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima (N. 248);

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900 (N. 252);

Conversione in legge del Regio decreto in data 1° aprile 1910, n. 429, che proroga la concessione dell'indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento richiamati alle armi (N. 232);

Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072, concernente l'ammissione al voto dei militari smobilitati non iscritti nelle liste elettorali (N. 266);

Erezione a spese dello Stato, di un monumento a Cesare Battisti in Trento, e di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria (N. 270);

Provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri (N. 254);

Deroga temporanea dall'art. 158 del Codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle società per azioni nei casi di fusione con altre società o di aumento di capitale (N. 201);

Conversione in legge dei Regi decreti nn. 1577 e 1578 in data 15 agosto 1919 che autorizzano ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nelle Regie scuole industriali e commerciali (N. 216);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina (N. 243);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne pro-

roga la validità fino alla fine della guerra e ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1625, che protrae di altri sei mesi la durata in vigore del Regio decreto avanti citato (N. 265);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari (N. 213);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 308, e 20 gennaio 1921, n. 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica (N. 239);

Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina (N. 179);

Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558 e 3 febbraio 1921, numero 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina (N. 241);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (N. 249);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima (N. 251);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni Comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto dell'aprile 1917 (N. 258).

V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-*Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 1° aprile 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.